# REGOLAMENTO PROVVISORIO
# PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
# A SCUOLA
# A.S. 2025-2026

## PREMESSA

Il **Regolamento provvisorio per l'uso dell'Intelligenza Artificiale a scuola A.S. 2025-2026** è stato predisposto dalle F.S. Area 4 - Innovazione digitale, senza l'utilizzo di nessuna Intelligenza Artificiale.
Nel presente Regolamento viene considerata come figura centrale il docente, inteso come professionista che opera individualmente e in accordo con tutti i docenti del Consiglio di classe, proponendosi come figura di riferimento per le scelte didattiche legate all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) a partire dalla conoscenza della propria scuola e dei suoi valori, dei propri alunni e dei loro talenti, del proprio metodo di insegnamento e della propria umanità, nel rispetto delle normative.

## Titolo I – Disposizioni generali

### *Art. 1 – Obiettivi*

Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola, nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.

### *Art. 2 – Finalità del regolamento*

Il presente Regolamento fornisce le indicazioni operative e i principi di riferimento per accompagnare la scuola nell'adozione consapevole e sicura dell'Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito dell'istituzione scolastica. Valorizzandone le potenzialità a supporto della didattica, dell'innovazione digitale e dei processi organizzativi, ne promuove un uso consapevole, etico e utile allo sviluppo delle competenze critiche e digitali del personale scolastico, in modo sicuro e conforme alle normative vigenti.

## Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

### *Art 3 - Definizioni*

Ai fini del presente titolo si intende per:
a) ***Intelligenza artificiale*** (**IA** o **AI**) un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
Quindi, sono compresi tutti gli strumenti digitali in grado di generare testi, immagini, codici o altri contenuti in autonomia, tra cui ChatGPT, Gemini, Copilot, strumenti per immagini e video generativi.
b) ***Agente*** (**agent**) un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
c) ***Strumenti di IA*** programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola, che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
d) ***Sistema di IA ad alto rischio*** sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

### *Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti*

1) Il pensiero del docente è prioritario rispetto a qualsiasi interpretazione ed elaborazione svolta dallo strumento IA. Pertanto, il suo utilizzo nella docenza e nelle funzioni a essa correlate deve essere calibrato e scelto in un'ottica pragmatica e nella cornice della deontologia professionale.

2) L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.

3) L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
4) La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF, in merito all'adozione dei materiali didattici.
5) L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti, le famiglie e la scuola.
6) Il docente mette in atto tutte le strategie a sua disposizione per evitare l'utilizzo improprio dello strumento IA da parte degli alunni.
7) L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico per gli scopi dichiarati.
8) La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche, anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

### *Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale*

1) Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2) L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3) L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
4) La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
5) La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
6) L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
7) L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

### *Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale*

1) La scuola promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA, genitori e studenti.
2) La formazione deve includere l'uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo, l'etica e la responsabilità nell'uso dell'IA, la prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

### *Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA*

1) L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale scolastico può comportare sanzioni disciplinari.
2) È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione da parte del Dirigente scolastico e dei genitori o tutori legali.
3) Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti e la loro supervisione.
4) L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
5) Per tutti gli studenti l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere richiesto dal docente al Dirigente Scolastico e approvato dai genitori o tutori legali.
6) Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA e devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
7) I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'uso consapevole dell'IA.

### *Art. 8 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica*

1) L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2) È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, in ogni caso in cui possano profilare studenti e docenti.
3) Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

### *Art.9 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*

1) L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati allo stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA, alla cybersecurity e alla protezione dei dati.
2) Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

### *Art. 10 – Monitoraggio e revisione del regolamento*

1) Il Regolamento sarà aggiornato per la necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2) Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto, il Gruppo di Lavoro e il DPO, valuterà l'efficacia del Regolamento e proporrà eventuali modifiche.